

## **ALLEGATO A – DISCIPLINA DEI CRITERI DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA NEI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

### **Art. 1 - (Ambito di applicazione e oggetto)**

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del costo fisso, in cui l’Agenzia regionale agisce in qualità di stazione appaltante, di centrale di committenza o di soggetto aggregatore.
2. Nel rispetto dei principi e delle norme previste dall’Unione europea, nonché dalla legislazione nazionale vigente in materia e, in particolare, dall’articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, al fine di assicurare l’imparzialità ed il rispetto delle regole di competenza e di trasparenza nella nomina delle commissioni giudicatrici, il presente regolamento disciplina i criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o concessione aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

### **Art.2 - (Costituzione delle commissioni giudicatrici e modalità di individuazione dei componenti)**

1. Le commissioni giudicatrici sono composte di norma da tre componenti, compreso il presidente della commissione, individuati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, salvo la necessità di portare il numero a 5 in presenza di iniziative caratterizzate da elementi di particolare complessità, tali da richiedere maggiore eterogeneità in termini di competenze nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della gara. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro della commissione giudicatrice o, qualora richiesto in relazione alla complessità della procedura della gara, da un soggetto esterno alla commissione individuato tra il personale in servizio presso la struttura competente all’espletamento della gara. Il segretario, al di fuori dell’ipotesi in cui sia nominato anche Commissario, non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

2. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con le seguenti modalità:

1) per le iniziative dall’Agenzia finalizzate alla stipula di convenzioni o accordi quadro aperti all’adesione di enti sanitari del territorio regionale o nazionale e/o a favore di altri soggetti aggregatori per l’acquisizione di farmaci, vaccini, dispositivi medici e altri beni sanitari:

- a) ove possibile, almeno un componente è nominato, tramite sorteggio ovvero valutazione dei curricula:

- nell'ambito di una lista del personale dipendente delle Aziende Sanitarie, comunicata dalle medesime Aziende a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia, nella quale sono individuate le specifiche competenze e professionalità richieste per l'espletamento della gara,

e/o

- nell'ambito di una lista di esperti designati dalle società scientifiche regionali o nazionali di riferimento e/o da Istituti Universitari e/o iscritti ad apposito elenco (short list) vigente presso l'Areacom;
- b) i componenti occorrenti al completamento della commissione possono essere individuati, con modalità che garantiscano, ove possibile, il principio di rotazione, fra il personale dell'Agenzia e/o delle Amministrazioni o soggetti aggregatori deleganti, avente specifica competenza nella categoria merceologica oggetto di gara oppure con esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del progetto, responsabile di fase, direttore dell'esecuzione del contratto.

II) Per le gare concernenti lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nonché per le gare concernenti l'acquisizione di beni e servizi trasversali e di funzionamento per specifiche esigenze dell'Agenzia e/o di Strutture/ Dipartimenti della Regione Abruzzo e/o di altre Amministrazione regionali o nazionali e/o di strutture commissariali governative e/o di altri soggetti aggregatori:

- a) almeno un componente è nominato garantendo, ove possibile, il principio di rotazione fra il personale individuato dall'Agenzia avente specifica competenza nella categoria merceologica oggetto di gara oppure con esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del progetto, responsabile di fase, DL/direttore dell'esecuzione del contratto;

- b) i componenti occorrenti al completamento della commissione possono essere individuati tramite sorteggio ovvero valutazione dei curricula garantendo, ove possibile, il principio di rotazione:

- fra il personale delle Strutture/ Dipartimenti della Regione Abruzzo e/o di altre Amministrazioni regionali o nazionali e/o di strutture commissariali governative e/o di altri soggetti aggregatori deleganti avente esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del progetto, responsabile di fase, DL/direttore dell'esecuzione del contratto o di altre figure tecniche di supporto in procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi o lavori ovvero, in alternativa, percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica,

e/o

- nell'ambito di una lista di professionisti esperti designati dagli Ordini di riferimento e/o da Istituti Universitari e/o iscritti ad apposito elenco (short list) vigente presso l'Areacom;

III) Per le gare svolte dall'Agenzia finalizzate alla stipula di convenzioni o accordi quadro in ambito non sanitario aperti all'adesione di altre amministrazioni del territorio regionale o nazionale e/o di strutture

commissariali governative e/o di altri soggetti aggregatori:

- a) almeno un componente è nominato, ove possibile tramite sorteggio o valutazione dei curricula:
- nell'ambito di una lista del personale dipendente fornita dalle amministrazioni del territorio regionale o nazionale e/o dalle strutture commissariali governative e/o dagli altri soggetti aggregatori che aderiscono alla convenzione o accordo quadro oggetto della gara, a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia nella quale sono individuate le professionalità richieste per l'espletamento della gara,

e/o

- nell'ambito di una lista di professionisti esperti designati dagli Ordini di riferimento e/o da Istituti Universitari e/o iscritti ad apposito elenco (short list) vigente presso l'Areacom;

- b) i componenti occorrenti al completamento della commissione possono essere individuati, garantendo ove possibile il rispetto del principio di rotazione, fra il personale dell'Agenzia avente esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del progetto, responsabile di fase, DL/direttore dell'esecuzione del contratto o di altre figure tecniche di supporto in procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi o lavori ovvero, in alternativa, percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica.

3. Il sorteggio dei nominativi per la composizione delle commissioni ai sensi del comma 2, I lett. a), II lett.

a) e III lett. a), ove presenti più nominativi, viene effettuato dal responsabile di progetto o della fase di affidamento, alla presenza di due testimoni. La data del sorteggio è resa nota preventivamente. Si procede, ove possibile, all'estrazione di un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto per la composizione della commissione. Vengono estratti dapprima i componenti effettivi e, a seguire, i componenti supplenti che subentrano in caso di incompatibilità o impossibilità sopravvenuta dei componenti effettivi.

4. Il presidente della commissione giudicatrice è individuato tramite valutazione dei CV ovvero tramite sorteggio da effettuarsi secondo le medesime modalità di cui al comma 3. In caso di incompatibilità, di astensione o esclusione per il principio di rotazione del personale dirigente estratto, ivi compreso il personale dirigenziale estratto in qualità di supplente, la funzione di presidente viene svolta dal funzionario estratto, incaricato dello svolgimento di funzioni apicali o, in subordine, con maggiore anzianità di servizio.

5. La nomina dei commissari è effettuata nel rispetto del principio di rotazione. Non possono essere nominati dirigenti o funzionari impegnati in altre commissioni giudicatrici, salvo specifiche esigenze organizzative.

6. Gli adempimenti di natura amministrativa sono, di norma, attribuiti al Responsabile del Progetto o al Responsabile della fase di affidamento.

### **Art. 3 - (Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici)**

1. Il responsabile unico del progetto o il responsabile della fase di affidamento provvede ad acquisire da ciascun componente, al momento dell'accettazione dell'incarico, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, di insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e di esclusione indicate all'articolo 387-septies e, in caso di nomina di personale dipendente di altri enti con incarico retribuito, l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese, altresì, dal segretario verbalizzante ove nominato.
3. La nomina di componente della commissione giudicatrice non comporta, di regola, alcun compenso aggiuntivo.
4. I componenti della Commissione si impegnano a concludere i lavori di valutazione e attribuzione punteggi tecnici ed economici entro le seguenti tempistiche decorrenti dalla I seduta, pena la revoca dell'incarico ovvero la mancata liquidazione del compenso – ove previsto nel provvedimento di nomina - e fatte salve cause di forza maggiore (ad es. malattia):

- gara unico lotto fino a 10 concorrenti: 10 giorni naturali e consecutivi
- gara unico lotto oltre 10 concorrenti: 20 giorni naturali e consecutivi
- gara multi lotto fino a 10 concorrenti: 30 giorni naturali e consecutivi
- gara multi lotto oltre 10 concorrenti: 60 giorni naturali e consecutivi

### **Art. 4 - (Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione)**

1. Ai commissari ed ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione disciplinate dagli articoli 16 e 93, comma 5, del d.lgs. 36/2023, dagli articoli 6,7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
2. Coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

3. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui al presente articolo deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

4. Il provvedimento di nomina della Commissione deve essere pubblicato, insieme ai curricula dei componenti, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Trasparente di AREACOM, come disposto dall'art. 28, comma 2, del D.Lg. 36/2023. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

#### **Art. 5 - (Compiti e funzionamento delle commissioni giudicatrici)**

1. Le commissioni giudicatrici, nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si attengono a quanto previsto nella documentazione di gara.

2. Per la valutazione delle offerte tecniche le commissioni giudicatrici possono lavorare anche da remoto, mediante uno strumento telematico che assicuri la riservatezza delle informazioni, ferma restando la necessità di effettuare collegialmente l'attribuzione dei punteggi.

3. La frequenza delle riunioni delle commissioni deve essere almeno settimanale.

4. La commissione giudicatrice, su richiesta del RUP, supporta il medesimo nella valutazione delle offerte sospette di anomalia attraverso l'adozione di pareri non vincolanti.

5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici al Responsabile Unico di Progetto o al Responsabile della fase di affidamento.

6. La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari.

7. I dirigenti e funzionari pubblici, in caso di nomina, sono tenuti ad esercitare le funzioni di componente della commissione giudicatrice con priorità rispetto agli altri compiti d'ufficio, garantendo l'effettiva disponibilità a svolgere tempestivamente le funzioni di commissario. A tal fine, il direttore della struttura in cui il componente della commissione presta servizio adotta per tutta la durata dell'incarico le conseguenti disposizioni di servizio.

8. La partecipazione ai lavori delle commissioni giudicatrici costituisce adempimento dei doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui all'articolo 4, la rinuncia all'incarico può essere richiesta solo in caso di sopravvenuto grave ed oggettivo impedimento, comprovato documentalmente e diverso da motivi di servizio.

#### **Art. 6 – Seggio di gara**

1. Il Seggio di gara può essere nominato, nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il compimento delle attività di verifica della documentazione amministrativa, previste dall'art. 7, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici, nonché – nelle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo - per la valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del medesimo Codice.
2. Il Seggio di gara può essere monocratico o collegiale; in tal caso, è composto da non più di tre componenti. La nomina del Seggio di gara avviene dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, secondo criteri di trasparenza e competenza.
3. Il Seggio di gara attiva, nei casi previsti, il soccorso istruttorio, eventualmente avvalendosi del RUP o, se nominato, del Responsabile di fase per le relative attività. Resta ferma la competenza del RUP in merito alle eventuali esclusioni dalla procedura.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dal RUP, qualora non sia nominato il Seggio di gara.

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali dei soggetti che assumono gli incarichi previsti nel presente Regolamento/Disciplina saranno trattati dall'Ufficio competente per la protezione dei dati personali in conformità alla vigente normativa.

#### **Art. 8 – Norme finali, transitorie e di rinvio**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga il precedente adottato con deliberazione direttoriale n. 16 del 21.03.2022.
2. Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.